



**IL NUOVO SISTEMA DI
RECLUTAMENTO
PER LA SCUOLA SECONDARIA**

**D.lvo 59/2017
modificato dalla L.145 del 30/12/2018**

Premessa

La Legge nr.145/18 approvata in data 30/12/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019) ha profondamente modificato le disposizioni inizialmente previste dal decreto legislativo 59/2017 (in applicazione di una delle deleghe della L.107/2015).

In generale, la citata legge, è intervenuta sul percorso di formazione, sulle modalità dei concorsi, sui titoli di accesso ai concorsi stessi, sulla durata del periodo di formazione e anche sulle disapplicazioni di legge inizialmente previste.

Esaminiamo come il decreto legislativo 59/2017 esce modificato dalla legge 145/18, ricordando sempre che tali disposizioni si applicano esclusivamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Principi generali

(artt. 1 – 2)

Il decreto legislativo definisce il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno.

A **regime**, il sistema prevede:

- un concorso pubblico nazionale (indetto su base regionale o interregionale);
- assunzione a tempo indeterminato e contestuale percorso di formazione iniziale e prova della durata di un anno;
- conferma in ruolo a seguito di positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova (è stato eliminato l'anno in cui il docente doveva stipulare un contratto a tempo determinato e svolgere, comunque, la prova).

Il percorso **annuale** di formazione iniziale e prova ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare:

- a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
- b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
- c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
- d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

Viene modificata anche la fase transitoria (all'art.17) che prevede, per i docenti in possesso di determinati requisiti, una riserva di posti.

Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

(artt. 3 – 7)

Il concorso per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) viene bandito con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali. I vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale. I vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.

N.B.: **I candidati** in possesso di più abilitazioni ovvero in possesso di un titolo di studio che consenta diversi insegnamenti **potranno concorrere per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola, oltre** (eventualmente) **al sostegno**, per una sola Regione.

3

Requisiti di accesso a regime:

POSTI COMUNI	I.T.P.	POSTI DI SOSTEGNO
Abilitazione per la specifica classe di concorso	Abilitazione per la specifica classe di concorso	Specializzazione su sostegno + Abilitazione

oppure

	POSTI COMUNI	I.T.P. Dopo il 2024/25	POSTI DI SOSTEGNO
A	<i>(un titolo, relativo alla classe di concorso richiesta, tra):</i> Laurea magistrale; Laurea a ciclo unico; Diploma II livello AFAM Titolo equipollente o equiparato	<i>(un titolo, relativo alla classe di concorso richiesta, tra):</i> Laurea (triennale); Diploma I livello AFAM Titolo equipollente o equiparato	Specializzazione su sostegno un titolo, relativo alla classe di concorso richiesta, tra quelli previsti per i posti comuni, compreso gli ITP
B	24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche	24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche	24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche

Nota bene:

- I titoli di accesso indicati nei due specchietti sono anche quelli richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione per la scuola secondaria (di primo e di secondo grado).

- All'art.22 viene precisato che, per gli insegnanti tecnico pratici i nuovi requisiti culturali (laurea di primo livello e possesso contemporaneo dei 24 CFU) entreranno in vigore per i concorsi banditi successivamente all'a.s.2024/25. **Fino ad allora sono validi gli attuali titoli di accesso.**
- **I docenti in possesso di un'abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.**
- Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.
- Il superamento del concorso per il sostegno non abilita per alcuna classe di concorso.

Prove di esame

Le prove di esame sono strutturate in modo diverso a seconda che si tratti del concorso per i posti comuni oppure per quello per i posti di sostegno.

Posti comuni	Posti di sostegno
1° prova scritta (a carattere nazionale) Valutazione delle conoscenze e competenze disciplinari	Prova scritta (a carattere nazionale) Valutazione delle conoscenze afferenti alla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.
2° prova scritta (a carattere nazionale) Valutazione delle conoscenze e competenze discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche	
Prova orale Valutazione conoscenze: -afferenti alla disciplina; -ad una lingua straniera (livello B2); -tecnologia dell'informazione e comunicazione	Prova orale Valutazione conoscenze: afferenti alla disciplina; ad una lingua straniera (livello B2); tecnologia dell'informazione e comunicazione

Il superamento di ciascuna prova (con il minimo di 7/10 o equivalente) è **condizione necessaria** per accedere alla successiva (sia scritta che orale). La graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove (scritte e orali) e nella valutazione dei titoli (n.b.: il punteggio riservato ai titoli non può eccedere il 20% del totale). La graduatoria, di validità biennale, sarà composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

I vincitori sceglieranno, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili nella Regione, l'istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

I vincitori del concorso che, **all'atto dello scorrimento delle graduatorie**, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

Percorso annuale di formazione iniziale e prova

(artt. 8 – 13)

Il capo III dell'originario Decreto Legislativo è stato fortemente modificato dalla citata Legge di Stabilità per il 2019. Infatti, dei 7 articoli che costituivano il capo III ben 6 sono stati completamente abrogati dal dispositivo di legge. L'unico articolo sopravvissuto (art.13) è, peraltro, stato modificato anch'esso.

Le abrogazioni hanno riguardato, in sintesi, tutte le fasi del percorso triennale (**ora annuale**) e il successivo tirocinio.

L'art.13 (Accesso al ruolo) specifica come il percorso annuale di formazione e prova sia destinato a verificare il possesso, da parte del docente, degli standard professionali e si concluda con una valutazione finale. Le modifiche apportate all'articolo prevedono che:

- in caso di esito negativo, **sia precluso l'accesso al ruolo**;
- in caso di esito positivo:
 - il periodo annuale di formazione e prova valga come anno di prova (disposizione già prevista in precedenza);
 - **il docente venga cancellato da ogni altra graduatoria (esaurimento, di istituto, di merito)**;
 - il docente abbia l'obbligo di permanenza nell'istituto in cui ha effettuato la prova di almeno altri 4 anni (salvo situazione di soprannumerarietà ovvero esercizio dei diritti legati alla L.104/92 sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso).

Docenti ed I.T.P. delle scuole paritarie

(art.15 e 16)

Il capo IV è stato completamente abrogato dalle nuove disposizioni di legge. In sostanza per insegnare nelle scuole paritarie occorrerà conseguire l'abilitazione attraverso il concorso ordinario.

Fase transitoria

(art.17 e 18)

Anche la fase transitoria destinata, nel testo dell'originario decreto legislativo, a prevedere norme di salvaguardia e semplificazione per determinate tipologie di docenti (abilitati e docenti con almeno 36 mesi di servizio) è stata profondamente innovata. Viene delineato un sistema che, accanto al reclutamento tramite GAE (e fino al loro esaurimento), prevede, **transitoriamente**, quello da concorsi 2016, da concorso FIT 2018, ed in seguito, **ordinariamente**, quello da concorso secondo la attuale veste del D.Lvo 59/17.

Nella sua nuova formulazione l'art.17 prevede che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle seguenti procedure concorsuali:

- concorso 2016 (tutti i vincitori nonché, limitatamente alla durata della validità delle graduatorie, coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando – “idonei”); esaurito il concorso 2016
- concorso FIT 2018 (riservato ai già abilitati, cui vengono destinate % di posti decrescenti nel tempo secondo le quote previste dall'art. 17 del D.Lvo 59/2017);
- concorsi banditi a norma del novellato D.Lvo 59/2017 cui vengono destinate le quote di posto residue dalle assunzioni del concorso 2018 con % crescenti nel tempo.

Viene anche precisato che in caso di esaurimento delle GAE i posti ad esse destinati sono disponibili per le procedure concorsuali.

In prima applicazione, in occasione del primo concorso bandito si prevede:

- una **riserva di posti** (10%) per coloro che, nel corso degli otto anni scolastici precedenti ed entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio (valutabili ai sensi dell'art.11 co.14 legge 124/99) indifferentemente su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del servizio educativo di istruzione e formazione;
- la **deroga al possesso dei 24 CFU/CFA** per i docenti abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio di cui almeno un anno nella classe di concorso richiesta.